



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Unità Operativa Servizio 2
“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

Prot. n. 0009202 del 18/11/2019

All'on.le Presidente della Regione Siciliana

Agli Assessori Regionali

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale

Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli
Uffici speciali regionali

e, p.c.

Ai Sigg. Referenti delle Conferenze
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni
LORO SEDI

Oggetto: report della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 15 novembre 2019, svoltasi presso la sede del Cinsedo, via Parigi, 11 - Roma.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta dal Presidente della Regione Molise, Toma, ha esaminato i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

1) Comunicazioni del Presidente;

Nessuna

2) Esame questioni all'o.d.g. della Conferenza Unificata;

2.1) Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (A.C. 2220)

2.2) Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". (A.S. 1586)

(Trattati congiuntamente)

La Conferenza ha espresso il parere favorevole con numerose richieste emendative da presentare alla Conferenza Unificata, affinché la discussione con il Governo possa proseguire con il Tavolo appositamente istituito.

2.3) Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici"

La Conferenza ha approvato un documento da presentare al Governo.

2.4) PIANO ANTINCENDIO – EDILIZIA SCOLASTICA

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di un Piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81

Rispondendo alle istanze dell'Osservatorio sull'Edilizia scolastica (convocato per il prossimo 22 novembre), il MIUR vuole accelerare i tempi di approvazione del provvedimento e a tal fine ha predisposto un nuovo testo.

Si tratta di risorse limitate (98 mln di euro, di cui 9.052.675,36, per la Regione Siciliana). Per accorciare le tempistiche è previsto un bando nazionale in cui sarà attribuito un punteggio maggiore agli interventi già inseriti nelle programmazioni regionali.

La Conferenza ha espresso l'avviso favorevole all'intesa, con la raccomandazione di prevedere un maggior rispetto delle competenze regionali sulla programmazione degli interventi per i prossimi finanziamenti.

3) Esame questioni all'o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;

RINVIO

4) COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA – *Coordinamento Regione Sardegna*

Proposta di documento sul ddl n. 1547 recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del DL 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;

La Conferenza ha approvato il seguente documento da inviare al Parlamento:

POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547, CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019 RECANTE “MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA E PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 48, COMMI 11 E 13, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229”.

Il 15.10.2019 è entrato in vigore il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111 “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00125) (GU Serie Generale n.241 del 14-10-2019), attualmente in corso di conversione (Disegno di Legge n. 1547).

Il Decreto-legge, che si compone di nove articoli, prevede l’adozione da parte del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Ambiente del “Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria”, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Introduce inoltre alcune norme che “mirano a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili” (cfr. Relazione).

Sotto il profilo del metodo, alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di qualità dell’aria e del principio di leale collaborazione, stante la natura trasversale della materia ambientale, si fa presente che, con riferimento al provvedimento in esame, il Governo non ha garantito un effettivo coinvolgimento delle Regioni e le P.A., tale da consentire alle stesse di formulare osservazioni organiche, concrete e costruttive utili per correggere i limiti che caratterizzano l’attuale impianto normativo.

A tale riguardo si richiama quanto previsto dal quadro normativo vigente laddove, nell’ambito delle competenze definite dal Dlgs 155/2010, compete alle Regioni l’analisi dei superamenti dei limiti, l’individuazione delle relative cause e la definizione delle misure di risanamento. Ciò, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del Decreto Legge in esame, in base al quale tutte le pubbliche amministrazioni conformano le proprie attività agli obiettivi indicati in materia di contrasto ai cambiamenti climatici e qualità dell’aria.

Le Regioni fanno presente che, pertanto, non appare pienamente rispettato, nella sua effettività, il principio di leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in quanto sarebbe stato auspicabile un maggiore coinvolgimento delle Regioni, sia nella fase genetica della redazione del provvedimento, che nel corso dei lavori parlamentari relativi all’esame del disegno di legge di conversione.

Nel merito dei contenuti del DL, da una disamina complessiva, le Regioni rilevano le seguenti criticità.

A) Disorganicità del documento

Il Decreto proposto appare un disposto normativo parziale, disorganico e con impatto sugli obiettivi e le finalità proposte fortemente limitato, in quanto prevede interventi non coordinati e di varia natura, accompagnati da una scarsa dotazione finanziaria, trascurando alcuni settori responsabili dell’inquinamento della qualità dell’aria con particolare riferimento alla combustione di biomasse.

In uno scenario di ritardo sull’attuazione dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi sulla lotta al riscaldamento globale, il Decreto - che ambisce ad essere l’avvio del c.d. “Green New Deal” – non ricorre a provvedimenti radicali ed impegni economici strutturali che possano ridisegnare l’economia, le politiche industriali e del territorio verso la conversione ecologica. Non ne emerge una seria svolta prorinnovabili e una drastica rimodulazione dei sussidi ai combustibili fossili, la cui entità sarà chiara solo quando saranno noti i termini della legge di bilancio.

Nel far questo, il Decreto presenta un’ambiguità di fondo nell’affrontare il tema del contrasto al cambiamento climatico, agendo principalmente con strumenti volti al superamento delle procedure di infrazione della qualità dell’aria in corrispondenza di alcune regioni italiane.

Inoltre, il Decreto introduce un ulteriore strumento di programmazione strategica nazionale, il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, senza definirne coerenza, confini, relazioni o eventuali sovrapposizioni con gli altri strumenti programmatici nazionali, vigenti o in elaborazione, i quali riguardano tutti le stesse materie oggetto del nuovo Programma: tra questi si ricordano il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (per il quale mancano le modalità di attuazione e l’erogazione dei sostegni economici alle amministrazioni locali, senza i quali il piano diventa irrilevante), il Piano Nazionale Integrato Energia e

Clima, la Strategia Energetica Nazionale, il Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e il Piano Nazionale d'Azione per il miglioramento della qualità dell'aria.

La relazione stessa al decreto definisce tale programma come uno strumento ricognitivo e pertanto:

- di scarsa utilità, in quanto ad esso non viene attribuito per legge il compito di definire linee strategiche prevalenti della transizione a cui tutti gli altri strumenti di programmazione devono conformarsi, né l'armonizzazione della programmazione economica di tali strumenti;

- incompleto, perché consta di interventi non coordinati e trascura settori rilevanti in riferimento agli impatti sulla qualità dell'aria e sui cambiamenti climatici connessi quali l'agricoltura, l'uso del suolo, i trasporti, gli impianti termici a biomassa per uso domestico.

In riferimento all'art.1 del documento, si propongono le seguenti integrazioni:

art 1 comma 1: si propone estendere il periodo di 60 gg dalla data di entrata in vigore del DL per l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;

art 1 comma 1: si propone di prevedere l'intesa della Conferenza unificata sul Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria

art 1 comma 2: rendere il comma meno generico: occorrerebbe precisare cosa si intende per "conforma le attività di propria competenza". Si potrebbe suggerire la nomina di un referente sul tema dei cambiamenti climatici interno alla PA

art 1, inserimento del comma 3 di seguito riportato: "Il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria di cui al comma 1, sostiene l'attuazione delle misure previste dal Piano d'Azione per il Miglioramento della Qualità dell'Aria di cui al Protocollo d'Intesa siglato nell'ambito del Clean Air Dialogue nel giugno 2019, garantendo la necessaria disponibilità di risorse per la realizzazione degli interventi in esso previsti"

B) Tema della qualità dell'aria

Il DL in esame appare slegato dalla normativa vigente e dal relativo quadro pianificatorio, in particolare per quanto riguarda il quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

Considerato il quadro normativo vigente in Italia, nell'ambito delle competenze definite dal D.Lgs 155/2010, compete alle Regioni l'analisi dei superamenti dei limiti, l'individuazione delle relative cause e la definizione delle misure di risanamento.

Affinché il programma strategico nazionale sia efficace ai fini del miglioramento della qualità dell'aria laddove esistono le principali criticità (ovvero i superamenti dei limiti), è necessario che il programma stesso tenga conto delle misure individuate dai piani regionali, soprattutto quando queste hanno carattere nazionale.

Pertanto, nell'art. 1 del DL si propone di inserire un capoverso che richiami il fatto che il programma strategico nazionale debba tenere conto delle misure individuate nei piani regionali.

Si propongono inoltre alcuni emendamenti finalizzati a richiamare in premessa il quadro normativo vigente e a richiamare il fatto che gli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, e per i quali ad oggi sono state avviate due procedure di infrazione contro lo Stato Italiano (2014/2147 e 2015/2043), riguardano il mancato rispetto di alcuni limiti di qualità dell'aria, e che le misure urgenti necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla suddetta direttiva sono principalmente quelle utili a riportare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti normativi.

Inoltre, benché si ritenga che il criterio per la ripartizione dei fondi contenuto negli articoli 2, 3 e 4 sia da preservare nell'impostazione del disegno di legge, data la mole di misure che tali territori oggetto delle infrazioni dovranno implementare per poter rientrare nei limiti disposti dall'Unione nel più breve tempo possibile, ciò nondimeno si ritiene che le misure individuate dal decreto non debbano essere limitate alle sole zone oggetto delle procedure di infrazione, ma debbano essere ampliate anche a quelle zone in cui si è riscontrato un superamento dei limiti di qualità dell'aria, anche se tali superamenti si sono verificati in tempi successivi alle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043, al fine di evitare di incorrere in nuove procedure di infrazione.

A tal proposito, sarebbe maggiormente rispondente agli obiettivi della Direttiva 2008/50/CE di tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini l'inclusione nei programmi di finanziamento di tutti i Comuni nei quali si sono verificati superamenti per PM10 e NO₂ nell'ultimo quinquennio o triennio.

Questo non solo ai fini di evitare un eventuale ampliamento delle aree oggetto di procedura di infrazione, ma soprattutto per non attuare trattamenti discriminatori in merito alla salute dei cittadini residenti in aree in cui si verificano sistematicamente superamenti dei valori limite di PM10 e NO₂, ma che non sono oggetto di procedura d'infrazione.

C) Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

Con riferimento all'articolo 7 (Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina) si osserva che la condizione per cui i contenitori offerti dai commercianti non siano monouso apre a una serie di problematiche igienico-sanitarie legate al riutilizzo di contenitori per acquisti successivi di prodotti alimentari. Il punto vendita è infatti sempre responsabile dell'igiene dei prodotti che vengono venduti e, autorizzando la vendita tramite contenitori portati da casa, non sarà in grado di assicurare la salubrità degli alimenti. Si propone pertanto di valutare tale criticità.

In riferimento alla stessa misura si propone inoltre di estendere l'incentivo per gli esercizi commerciali con attività di ristorazione per acquisto di distributori di acqua potabile.

D) Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico

Si rileva che il Decreto legge non prende minimamente in considerazione le problematiche collegate al cambiamento climatico alle aree più sensibili del territorio nazionale (arco alpino e appenninico, isole e territori periferici) che, come ben noto, sono particolarmente esposte agli effetti del surriscaldamento del globo terrestre.

Inoltre, sono state stralciate le previsioni iniziali di finanziamento per interventi di formazione e informazione ambientale in materia di contrasto, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, ivi comprese attività di volontariato, da parte di studenti.

Si evidenzia inoltre che l'articolo 4 comporta problemi applicativi per quanto previsto al comma 4, il quale dispone che "le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il dissesto idrogeologico". La proposta delle Regioni, approvata a maggioranza, è di eliminare l'art. 4 co. 4 in quanto si sovrappone ad una pianificazione di settore preesistente che disciplina la materia, che potrebbe determinare criticità sotto il profilo applicativo.

E) Pubblicazione dei dati

Si propone di eliminare l'art. 6 "Pubblicità dei dati", in quanto si sovrappone a flussi informativi normati, già esistenti e oggetto di reporting istituzionale, compreso quello verso ISPRA.

F) Mobilità sostenibile

Si propongono le seguenti modifiche all'articolato del Decreto:

- art 2 comma 1: si propone di estendere il c.d. "buono mobilità" anche a coloro che utilizzano sistemi di mobilità condivisa quali il car sharing e il bike sharing
- art 2 comma 2: si potrebbe estendere il finanziamento anche a piste ciclabili urbane, rotatorie, etc...

5) COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE – *Coordinamento Regione Marche*

Documento sul contenuto della risoluzione De Toma 7-00258 recante "Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti";

La Commissione X della Camera dei deputati, non potendo svolgere tutte le audizioni programmate a causa della ristrettezza dei tempi, ha chiesto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una memoria sul contenuto della risoluzione.

La Conferenza ha approvato il seguente documento da inviare alla X Commissione della Camera dei Deputati:

Oggetto: Documento sul contenuto della risoluzione De Toma 7-00258 (allegato) recante Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti,

La commissione Attività Produttive, su richiesta del presidente della Conferenza delle regioni e province autonome ha analizzato la risoluzione di cui all'oggetto e ha predisposto il documento di seguito.

Premessa

La conferenza delle regioni e province autonome condivide quanto ritenuto in premessa dalla Risoluzione e sottolinea il **ruolo primario e strategico** per un'economia avanzata e complessa come quella del nostro Paese della rete di distribuzione dei carburanti. Da un lato va garantita la sua capillarità nel territorio, anche in aree economiche meno favorevoli, e dall'altro va inserita a pieno titolo nei processi di cambiamento che stanno interessando la nostra società in questa prima fase del nuovo secolo. Senza alcuna incertezza dobbiamo dircelo "l'auto, al momento, continua ad avere un ruolo centrale nella mobilità degli italiani, anche se è sempre più presente la necessità di garantire al modello di sviluppo una sostenibilità ambientale anche attraverso un sempre più ampio utilizzo di carburanti e forme di alimentazione più sostenibili",

Ci preme evidenziare come La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha partecipato, da sempre ma in particolar modo negli ultimi anni, attivamente ai vari momenti in cui si è deciso di intervenire nel settore dei carburanti con disposizioni finalizzati anche alla razionalizzazione ed ammodernamento della rete . Va ricordato a titolo

esemplificativo *“l’approvazione delle linee guida, elaborate e condivise con il Mise e con le associazioni di categoria, per il recepimento del D. Lgs. 257/2016 (Art. 18,) in attuazione della direttiva europea denominata DAFI, per l’attivazione di misure volte alla diffusione e all’utilizzo del GNC e del GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale”*.

La stessa legge 124/2017 **“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”** con specifico riferimento all’articolo 1, commi dal 98 al 119, poneva una serie di norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni. Anche in quella occasione attraverso il tavolo tecnico permanente il Mise, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci **hanno predisposto un accordo** che è stato approvato dalla **Conferenza unificata nella seduta dell’8 marzo 2018**. Il tavolo tecnico si è incontrato anche con le associazioni di categoria per una valutazione di condivisione del testo. L’accordo sottoscritto ha consentito un’applicazione omogenea nel territorio nazionale delle disposizioni contenute nella legge e il conseguente avvio delle procedure per l’attivazione **dell’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale.**

Per la prima volta il sistema ha a disposizione una anagrafica nazionale completa degli impianti operanti in Italia. L’anagrafica unica consente di uniformare i dati, in precedenza, definiti su base regionale. La piattaforma informatica operante nel sistema Unioncamere all’interno del portale impresa in un giorno va resa capace di fornire al sistema le informazioni e le indicazioni sulle dinamiche in essere **nel settore**, anche rendendola interoperabile con i dati dell’Agenzia delle Dogane e dell’Osservatorio Prezzi.

Prima di effettuare delle valutazioni sul contenuto della risoluzione in esame è necessario definire, in una realtà complessa e articolata come quello del settore carburanti, il metodo di lavoro da utilizzare: è quello della massima condivisione, attraverso l’attivazione dei tavoli tecnici di confronto, delle scelte da realizzare sia con gli interlocutori pubblici interessati che con tutti i soggetti privati che operano nel settore carburanti. L’esperienza, di questi anni, evidenzia che dei risultati sono raggiungibili, la sottoscrizione di accordi consente un’applicazione omogenea delle norme e limita, anche, le possibili situazioni di contenzioso tra le parti.

L’obiettivo della risoluzione è condivisibile, occorre in Italia una **reale razionalizzazione della rete carburanti**: ciò è una necessità/priorità che viene sottolineata da quasi tutti gli ambienti coinvolti ma che poi trova difficoltà nella fase realizzativa e nella individuazione degli interventi, anche a livello politico e delle norme conseguenti, necessari per realizzarla. Le normative nazionali e regionali emanate in questi anni avevano, anche, l’intento di promuovere una razionalizzazione della rete, ma poi la complessità della materia e la “difficoltà” di applicazione delle norme hanno consentito di raggiungere complessivamente risultati limitati e poco significativi. **Comunque va evidenziato che i punti vendita sono in questi ultimi decenni sempre e progressivamente diminuiti passando dalla cifra massima di 42.000 punti vendita agli attuali circa 20.800 impianti censiti dall’anagrafe carburanti.**

Gli argomenti che investono anche le competenze regionali, fra quelli esposti nella risoluzione, sono principalmente quelli indicati nelle lettere a), c) e d). Gli altri punti riguardando problematiche di tipo privatistico o regolate da leggi dello Stato (D.lgs 32/98 e seguenti) le cui azioni discendenti sono in capo ad altri organi istituzionali anche se si ritiene di esprimere una riflessione sull’illegalità presente nel settore.

Illegalità nel settore carburanti (Risoluzione punto l)

In questi ultimi anni si è fortemente ampliato il fenomeno dell’illegalità nel settore dei carburanti con l’evasione di IVA e/o accisa. L’evasione fiscale e l’illegalità come evidenziato anche negli interventi previsti nella risoluzione (lettera l) va fortemente combattuta come tutte le situazioni che si configurano come reato. E’ un fenomeno che esula dalle competenze della Conferenza vista la sua natura dolosa, e quindi gestita, in forma prevalente, dalle forze dell’ordine incaricate nel nostro ordinamento di contrastare i reati. Alcune disposizioni, in materia, sono state introdotte in questi anni, soprattutto all’interno **delle Leggi di Bilancio 2017 e 2018**, ma la situazione è ancora critica e va affrontata dando piena attuazione alle norme già esistenti e inserendo eventuali ulteriori elementi di contrasto. Strumenti di controllo da valorizzare al massimo, tenendo conto degli sviluppi tecnologici in essere, sono la digitalizzazione e il monitoraggio della filiera del carburante

Ammodernamento e Razionalizzazione della rete distributiva (punto a e c)

Le problematiche e le criticità del settore sono note, negli ultimi anni le tendenze in essere sono le seguenti :

- la progressiva riduzione dei consumi carburanti autotrazione (L'impatto della crisi e l'efficienza dei motori hanno inciso e incidono, in modo significativo, sul mercato dei carburanti);
- Il numero elevato dei punti vendita esistenti in confronto con i principali paesi europei;
- I valori Inferiore rispetto agli standard europei sia in termini di erogato medio sia in termini di attività non oil;
- La rete degli operatori fortemente polverizzata.

I dati statistici, elaborati in più occasioni e da più istituti di elaborazione dati, confermano in maniera netta queste valutazioni.

L'iniziativa a) della risoluzione richiede al Governo un intervento per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione, prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti ed inefficienti, accompagnata dall'erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e per l'effettivo e definitivo smaltimento. La rete attuale va ammodernata in modo da essere sempre più funzionale alle nuove esigenze di mercato. L'ammodernamento richiederà investimenti, disponibilità di risorse e capacità di competizione e porterà inevitabilmente ad una riduzione del numero di punti di vendita. Il sistema è dinamico e l'ammodernamento è in essere: ad esempio registriamo una crescita continua degli impianti di metano compresso, di GPL, di GNL - metano liquido. Le reti di metano e GPL si sono infatti sviluppate notevolmente tanto da risultare le più diffuse d'Europa (1360 metano e 4000 di GPL). E' inoltre in rapido sviluppo anche quella di GNL che ha raggiunto già un buon numero di impianti (56 in Italia e anche in questo caso il più alto in Europa).

Le regioni sono da tempo intervenute sulle politiche di sviluppo di una rete di carburanti a basso impatto ambientale (metano compresso, GPL, metano liquido) e di colonnine elettriche, recependo le norme comunitarie e statali (direttiva 2014/94/UE DAFI e DLgs 257/2016).

Anche le colonnine elettriche vedono un ampliamento di presenza nei punti vendita della rete.

Questo ammodernamento della rete distributiva a favore di carburanti a basso impatto ambientale è dovuta anche ad un supporto economico fornito mediante contributi (in molti casi a carattere regionale) in conto finanziamento, in alcuni casi a fondo perduto.

È una realtà in evoluzione e gli impianti non sono tutti omogenei nell'erogato e il sistema e le regole di mercato impongono al modello la presenza di una diversificazione sempre più accentuata tra rete "elevata" e rete "minore".

Le analisi quantitative sulla nostra rete, esistenti, sono aggregate e non hanno la capacità di evidenziare la situazione articolata e differenziata tra impianti di fascia "elevata" nell'erogato e impianti "minori". La distinzione è necessaria per poter intervenire in maniera efficace ed evitare ad esempio di inserire tra gli impianti "inefficienti" quelli operanti in una di realtà economica "marginale". E' una peculiarità italiana quella di avere un elevato peso delle località montane rispetto ad altri paesi europei. In questo tipo di realtà economica e sociale i parametri di riferimento cambiano completamente e il distributore di carburante diventa per certi versi un "servizio" reso alla comunità. Va evidenziato come in molti Comuni minori, scarsamente abitati e con forte presenza di popolazione anziana, è la stessa Amministrazione che "gestisce" il distributore in modo da evitare alla comunità di dover effettuare diverse decine di Km per effettuare il rifornimento. Situazione diversificata richiede politiche di interventi differenti, occorre effettuare una mappatura degli impianti esistenti con particolare riferimento a quelli collocati in fasce marginali e/o località disagiate. Ogni politica di interventi per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti non può prescindere da una piena valutazione delle caratteristiche anche "territoriali" della stessa e del peso "sociale" che riveste in molte aree economiche "marginali".

Politica degli indennizzi

Il diversificato assetto del sistema evidenziato presuppone come sia realistico puntare su misure premiali a favore dei punti vendita che vadano verso la chiusura volontaria. Lo smantellamento e la bonifica degli impianti è un elemento di difficoltà "economica" nell'incoraggiare la chiusura degli impianti. Un meccanismo di alleggerimento degli oneri anche procedurali è essenziale anche per evitare chiusure di punti vendita che, a volte, sono realizzate non sempre in linea con il "pieno" ripristino ambientale dei siti interessati dall'intervento.

Verifica e controllo sui punti vendita

La Legge 124 ha superato le precedenti normative regionali , relativamente agli aspetti di incompatibilità attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, ma più in generale “assegna “ al Mise una gestione prevalente in materia di incompatibilità. Al riguardo, è opportuno ricordare che la disciplina della sicurezza della circolazione stradale è di “*esclusiva spettanza dello Stato*”, come evidenziato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di impianti incompatibili con Sentenza n. 428 del 29/12/2004 e n. 183 del 12/7/2013. Prima della entrata in vigore della L. 124, in ragione delle proprie competenze in materia di commercio, l’incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti della rete stradale e autostradale era disciplinata interamente dalle norme delle Regioni e delle Province Autonome. Un inciso resta ferma la facoltà delle Regioni di poter individuare altre fattispecie di incompatibilità, purché non attinenti a materie sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La citata legge prevede che i dati della dichiarazione e i relativi allegati, inseriti nell’anagrafe, possano essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte anche “dell’amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo” , che in tutti i sistemi amministrativi esistenti viene affidata per la rete ordinaria ai Comuni competenti per territorio.

Le Regioni, recependo le indicazioni contenute nella Legge 124/17 hanno svolto quanto di loro competenza fornendo ai Comuni i necessari supporti a svolgere le attività di controllo a cui sono preposti, con particolare riferimento alle verifiche di compatibilità degli impianti a seguito dell’iscrizione all’Anagrafe nazionale dei carburanti. Resta la necessità *di rendere efficace il controllo per accertare i punti vendita che operano in violazioni della normativa di settore.*

Un’attività di controllo più capillare potrebbe determinare anche una maggiore razionalizzazione della rete. A tal fine sarebbe opportuno potenziare gli strumenti a disposizione dei Comuni per i controlli. Il quadro normativo di riferimento affida al Mise un ruolo centrale che potrà trovare piena attuazione con il pieno coinvolgimento dei Comuni, nel loro ruolo di amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo, e di tutti gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

6) Varie ed eventuali.

6a) Ordine del giorno relativo alle problematiche applicative della delibera CIPE n.64/2019 recante “Fondo sviluppo e coesione FSC 2014/2020 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale - misure per l’accelerazione degli interventi”

La problematica riguarda la disciplina delle procedure per la realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico, programmate col sistema ReNDIS e finanziate con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020.

Tale disciplina è stata modificata dalla delibera Cipe n.64 DEL 01/08/2019 pubblicata l’11 ottobre 2019, la quale, a fronte di un aumento delle anticipazioni di risorse erogate all’aggiudicazione delle singole opere, prevede altresì un definanziamento delle risorse dedicate alla realizzazione delle opere di importo inferiore ai 10 milioni di Euro, qualora non siano aggiudicate entro il 10/04/2020 (6 mesi dalla pubblicazione di detta delibera).

Sulla stessa tematica la regione Sardegna ha osservato che tale termine perentorio, anticipa di più di un anno quello in precedenza fissato al 31 dicembre 2021, con ciò escludendo opere i cui iter procedurali erano stati programmati su termini ben più ampi.

La Conferenza ha approvato il seguente Ordine del giorno:

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 – Fax 091 7075455

E-mail: dipartimento.affari.extraregionali@regione.sicilia.it

Via Marghera 36 – 00185 Roma – 06 49272722 – Fax 06 49272745

E-mail: dipartimento.affariextraregionali.roma@regione.sicilia.it

Ordine del giorno relativo alle problematiche applicative della delibera CIPE n.64/2019 recante “Fondo sviluppo e coesione FSC 2014/2020 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale - misure per l’accelerazione degli interventi”

Le Regioni e le Province autonome,

- **vista** la delibera CIPE n. 25/2016 di individuazione, in relazione alle risorse FSC 2014-2020, delle aree tematiche e relative dotazioni finanziarie, che stabilisce, tra l’altro, che le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine del 31/12/2019;
- **vista** la delibera CIPE n. 26/2018 di aggiornamento del quadro finanziario del FSC e del riparto tra le aree tematiche, che ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2021, chiarendo che detta obbligazione si intende assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione;
- **vista** la delibera CIPE n. 64/2019, pubblicata in data 11/10/2019, la quale modifica la delibera 25/2016 solo per la parte relativa agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e tutela della risorsa ambientale;
- **visto** l’art. 3 della citata delibera, che recita: “*..gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, per i quali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera non sia approvato un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, sono defianziati e le relative risorse sono riprogrammate ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019. [...]*”, anticipando di fatto il termine per non incorrere nel defianziamento al 10/04/2020, quindi di **oltre un anno**, per gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, che costituiscono gran parte del totale;
- **visto** l’art. 5 della citata delibera CIPE, che prevede che i commissari straordinari possono, nel limite del 3% del finanziamento assegnato, avvalersi di Sogesid per il supporto tecnico specialistico;
- **considerato** che la programmazione delle fasi di attuazione degli interventi, finanziati a vario titolo con risorse FSC (Patti territoriali per lo sviluppo, Piano Operativo Ambiente, Piano stralcio 2019), è stata calibrata con riferimento all’assunzione dell’OGV entro il 31.12.2021, previsione normativa sulla quale le Regioni hanno fatto legittimo affidamento;
- **considerato** che il termine di 6 mesi (ad oggi cinque) è difficile da rispettare anche nel caso di interventi con stati di progettazione più avanzata;
- **considerato** che sono, pertanto, a rischio di defianziamento ingenti risorse assegnate alle Regioni per il contrasto del dissesto idrogeologico, magari proprio per gli interventi maggiormente risolutivi di criticità gravi sul territorio, dirottando le risorse verso nuovi interventi con ordine di priorità sicuramente inferiore;
- **considerato** che non vi è neanche certezza che tali risorse restino alla stessa Regione, essendo garantito solo il rispetto del vincolo di destinazione territoriale di cui all’ articolo 1, comma 6, della legge 147/2013, secondo la chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% nelle aree del Centro-Nord;
- **considerato** che l’accelerazione cui tende la delibera n. 64/19, in alcuni casi, è frenata dalla mancata contestuale emanazione dei decreti di finanziamento ed erogazione delle relative anticipazioni da parte del Ministero dell’Ambiente;

- **considerato** che l'efficacia dell'azione del Commissario è strettamente legata alla possibilità di avvalersi di un'assistenza tecnica dedicata e adeguata e che sarebbe più utile lasciare ai commissari la possibilità di utilizzo della quota massima del 3% del finanziamento assegnato, oltre che per avvalersi del supporto di Sogesid, anche e soprattutto per sostenere i costi per la costituzione di una struttura tecnica di supporto dedicata, o per il potenziamento di quelle esistenti, gestita direttamente dai singoli commissari;

chiedono al Governo di inserire, nel primo provvedimento normativo utile, le seguenti modifiche alla delibera CIPE n. 64/2019:

- a) eliminare l'art. 3, riconfermando il termine di scadenza di cui alla delibera 26/18 (31/12/201);
- b) alla fine dell'art. 5, aggiungere le seguenti parole: *“ovvero, entro lo stesso limite del 3%, avvalersi di proprie strutture tecniche, da costituire o potenziare”*.

6b) Bozza o.d.g. sulla necessità di proroga del termine di cui all'art. 3, co. 4, DM 408/2017, relativo all'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di materiale rotabile ferroviario

La Conferenza ha approvato il seguente Ordine del giorno

o.d.g. sulla necessità di proroga del termine di cui all'art. 3, co. 4, DM 408/2017, relativo all'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di materiale rotabile ferroviario

Le Regioni e le Province autonome,

➤ **Visto** l'art. 1, co. 866, della legge n. 208/2015 e ss.mm., ai sensi del quale è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche tramite società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, al quale confluiscono le risorse disponibili di cui all'art. 1, co. 83, legge n. 147/2013 e al quale sono assegnati 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 M€ per il 2021 e 90 M€ per il 2022;

➤ **visto** il DM n. 408/2017, che stabilisce le modalità e le procedure per l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo e, in particolare, l'art. 3, co. 4, secondo il quale *“Le risorse stanziato per il 2019, non utilizzate e/o impegnate attraverso l'emissione di ordinativi (...) per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario (...) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ripartite tra le altre Regioni”*;

➤ **visto** l'art. 3, co. 5, del citato decreto, ai sensi del quale *“Le risorse stanziato per gli anni 2020, 2021 e 2022, non utilizzate e/o impegnate attraverso l'emissione di ordinativi (...) effettuati non oltre il 30 aprile di ciascun anno, sono ripartite tra le altre Regioni (...)”*;

➤ **visto** l'art. 4, comma 4, che ammette a finanziamento anche gli attrezzaggi con equipaggiamenti di cui all'Allegato 2 del materiale rotabile ferroviario;

• **considerato** che ad oggi, non tutte le Regioni hanno provveduto a stipulare il contratto di servizio con Trenitalia e non è, pertanto, possibile procedere con gli acquisti di materiale rotabile;

• **considerato** che è necessario ridefinire la tempistica per l'emissione degli ordinativi succitati, individuando, altresì, un unico termine per tutto il periodo considerato;

• **considerato** che l'acquisto degli attrezzaggi di cui all'art. 4, comma 4, è possibile anche successivamente all'acquisto del materiale rotabile;

chiedono al Governo di:

❖ modificare il termine entro cui effettuare gli ordinativi di acquisto, al fine di non perdere le risorse destinate al rinnovo del parco rotabile ferroviario;

❖ unificare le scadenze previste per l'emissione degli ordinativi di acquisto per l'intero arco temporale di riferimento (2019-2022);

❖ introdurre un nuovo termine per l'acquisto degli attrezzaggi di cui all'art. 4, comma 4.

A questo scopo, le Regioni e Province autonome propongono le seguenti modifiche del DM n. 408/2017:

1. all'art. 3, riformulare il comma 4 come segue:

“4. Le risorse stanziare per le annualità dal 2019 al 2022, non utilizzate e/o impegnate attraverso l’emissione degli ordinativi da parte delle singole Regioni e/o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario, con le modalità di cui all’articolo 2, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 15 ottobre 2020), sono ripartite fra le altre Regioni tenendo conto delle quote percentuali di cui all’allegato 1 ed erogate secondo le modalità di cui al presente decreto”;
2. all’art. 3, abrogare il comma 5, in linea con la modifica proposta al comma 4;
3. all’art. 3, aggiungere un nuovo comma:
“6. Le risorse destinate ai suddetti attrezzaggi dovranno essere utilizzate e/o impegnate attraverso l’emissione degli ordinativi da parte delle singole Regioni e/o dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 del presente decreto, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 15 ottobre 2021)”.

Comunicazione in ordine alle disposizioni in materia di semplificazione.

6c) L’Assessore Sartore, della Regione Lazio, ha reso una informativa circa un incontro svoltosi con ANAC sulle disposizioni per la comunicazione della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 (All. 1)

IN SEDUTA RISERVATA:

7) DESIGNAZIONI:

a) Comitato delle Regioni: formazione della delegazione italiana 2020-2025;
RINVIO

b) Valutazioni sulla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell’AIFA e del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità;
RINVIO

c) Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); rinnovo - quattordici rappresentanti regionali (di cui sette effettivi e sette supplenti);
RINVIO

firmato

Il Dirigente

Dott.ssa Margherita Cappelletti¹

¹ Originale agli atti d’ufficio